

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1403

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori CUTRUFO, BERGAMO, BOREA, CIRAMI,
EUFEMI, FORLANI, GABURRO, IERVOLINO, MAFFIOLI,
MONCADA LO GIUDICE di MONFORTE, MELELEO, SUDANO,
TREMATERRA, ZANOLETTI, CALLEGARO, DANZI e GUBERT**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MAGGIO 2002

Interventi straordinari a tutela del diritto al parto
e della maternità quale funzione sociale

ONOREVOLI SENATORI. - Il dibattito sul riconoscimento del valore sociale della maternità si rintraccia, vibrante, già durante i lavori dell'Assemblea Costituente: le deputate Maria Federici, Angelina Merlin e, in particolare, Teresa Noce proposero, sia pur con diversità di analisi ed ispirazioni, una novità fondamentale, quale il riconoscimento che la maternità è una funzione sociale che interessa tutta la collettività, non solo la madre o la famiglia, e lo Stato deve predisporre una tutela e una protezione efficace (cfr. Atti Costituente, III Sottocommissione, onorevole Teresa Noce, 13 settembre 1946).

Alle radici della nostra Repubblica c'è, quindi, la salda convinzione che lo Stato deve invitare alla vita e operare per garantire tutte le condizioni utili ad una crescita della società incentrata sui valori di un «umanesimo plenario».

L'attuale normativa in materia di sostegno della maternità, necessita di essere resa più rispondente allo spirito della Costituzione ed integrata mediante una serie di interventi volti ad aiutare le donne meno abbienti in attesa di un figlio, non solo dal punto di vista economico, ma anche sanitario e socio-assistenziale. Occorrono nuovi interventi a sostegno del diritto al parto, a tutela delle maternità difficili, ivi compresa la condizione delle ragazze-madri.

È necessario, quindi, operare per ottimizzare le condizioni per ricondurre la società, nella sua interezza, al rispetto della vita, promuovere una impegnata azione educativa,

coinvolgendo la scuola, gli organi di informazione e tutte le strutture territoriali; disegnare con un preciso raccordo fra enti locali, Aziende sanitarie locali (ASL), e consultori, una rete di strutture socio-assistenziali che siano anche di supporto economico alla famiglia ed alle coppie che vogliono accogliere una nuova vita.

Occorre, di conseguenza, rimodulare l'azione politica sui valori fondanti della vita e della persona umana, in perfetta aderenza ai principi della Costituzione; occorre orientare la politica dei servizi sociali: esercitare accurati controlli sui consultori per verificare se essi funzionino o se rispondano effettivamente al fine istituzionale che è quello di tutelare e incentivare la famiglia.

Il presente disegno di legge si propone di raggiungere lo scopo di affiancare alla vigente normativa generale di sostegno della maternità interventi straordinari sia di carattere sanitario e socio-assistenziale, sia di tipo economico per le donne meno abbienti, afflitte da serie difficoltà, in qualunque modo ricollegabili alla gravidanza, tali da indurle alla scelta dell'aborto.

Inoltre, il disegno di legge in oggetto prevede un ampliamento dei compiti dei consultori, oltre a quelli che svolgono già in base alla legge 29 luglio 1975, n. 405, e l'istituzione di una Commissione di controllo dei consultori, delle ASL e degli enti locali, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Principi generali)

1. Lo Stato, in attuazione dei principi stabiliti dagli articoli 2 e 31 della Costituzione, riconosce e protegge la maternità come valore di primaria rilevanza personale e sociale e tutela e sostiene la vita umana fin dal suo concepimento.

2. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, attuano tutte le iniziative e gli interventi necessari per assistere la gestante, onde rimuovere le difficoltà, anche di ordine economico, che possono turbare il decorso della gravidanza.

3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, garantiscono alla donna dopo il parto, e al neonato, gli aiuti che si rendono necessari per superare le difficoltà, anche di ordine economico, in qualunque modo dipendenti dalla nascita dal bambino.

Art. 2.

(Interventi straordinari a carattere sanitario e socio-assistenziale)

1. La gestante che durante la gravidanza sia afflitta da gravi difficoltà di carattere medico, economico, sociale e familiare ovvero nutra timori per le condizioni del nascituro o per il proprio avvenire, ove tali difficoltà non possano essere superate mediante le prestazioni sociali, assistenziali e sanitarie offerte dalle strutture pubbliche presenti nel territorio, ha diritto a fruire di interventi sanitari e socio-assistenziali straordinari.

2. Gli interventi straordinari a carattere sanitario e socio-assistenziale sono disposti dai comuni, mediante delega alle aziende sanitarie locali ed al loro servizio sociale. La regione assegna i fondi occorrenti ai comuni e provvede a rimborsare sollecitamente quanto sia stato necessario anticipare in via d'urgenza. Tra gli interventi sanitari straordinari sono comprese le cure di prevenzione della trasmissione del virus HIV al nascituro.

3. L'azienda sanitaria locale attua gli interventi straordinari attraverso le strutture sanitarie pubbliche nonché attraverso le strutture socio-assistenziali pubbliche o private.

4. Gli interventi straordinari sono disposti dai comuni su segnalazione della gestante o del servizio sociale o del consultorio familiare o di strutture sanitarie pubbliche o del medico di base. Tali segnalazioni sono effettuate anche dagli organismi privati o di volontariato, che operano sul territorio, senza scopo di lucro e con il fine statutario dell'accoglienza e della tutela della vita nascente e della maternità.

Art. 3.

(Interventi straordinari di sostegno economico)

1. Qualora le difficoltà di cui all'articolo 2, comma 1, siano di carattere economico, la donna ha diritto di fruire di aiuti economici nella misura di 517 euro mensili per il periodo della gravidanza e per l'ulteriore periodo di un anno a decorrere dalla nascita del bambino.

2. Nei casi di cui al comma 1, i comuni hanno l'obbligo di sostenere, ove non esistono nel comune di residenza della gestante asili nido comunali o non vi sia in essi la possibilità di accogliere il neonato, la spesa per la frequenza di asili nido gestiti da altri enti pubblici o privati.

3. La regione assegna ai comuni i fondi occorrenti per gli interventi straordinari di sostegno economico e provvede a rimborsare sollecitamente quanto sia stato necessario anticipare in via d'urgenza.

Art. 4.

(Compiti dei consultori)

1. I consultori familiari istituiti ai sensi della legge 29 luglio 1975, n. 405, oltre ai compiti previsti dalla medesima legge, forniscono ogni assistenza e sostegno alla gestante. In particolare hanno l'obbligo di:

a) informare la gestante sui diritti a lei spettanti in base alla legislazione statale e regionale e sui servizi sociali, sanitari e assistenziali offerti dalle strutture operanti nel territorio;

b) informare la gestante sulle modalità idonee ad ottenere il rispetto della normativa vigente a tutela della lavoratrice madre;

c) segnalare alle istituzioni competenti la necessità degli interventi straordinari di cui agli articoli 2 e 3;

d) attuare ogni intervento, che si renda necessario d'urgenza, per consentire la soluzione dei problemi di ordine sanitario o socio-assistenziale, che siano prospettati dalla gestante.

2. I consultori, sulla base di appositi regolamenti o convenzioni, possono avvalersi, per i fini previsti dalla presente legge, della collaborazione degli organismi privati o di volontariato, agenti senza scopo di lucro e col fine statutario dell'accoglienza e della tutela della vita nascente e della maternità, menzionati all'articolo 2, comma 4, allo scopo di aiutare la gestante anche dopo la nascita del figlio.

Art. 5.

(Requisiti)

1. Hanno diritto ad usufruire degli interventi speciali di cui agli articoli 2 e 3, le gestanti che hanno un reddito individuale lordo annuo inferiore a 20.000 euro, ed un reddito familiare lordo annuo inferiore a 28.000 euro.

Art. 6.

(Commissione di controllo)

1. È istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali una «Commissione di controllo delle attività dei consultori, delle Aziende sanitarie locali ed degli enti locali in materia di tutela della maternità», in conformità a quanto disposto dalla presente legge.

Art. 7.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

